



Protocollo d'Intesa

tra

l'**Automobile Club d'Italia** (di seguito denominato "ACI"), con sede a Roma, Via Marsala n. 8, in persona del Gen. C. A. cong. Tullio Del Sette, Commissario straordinario dell'Ente

e

il **CLUB ACI Storico** (di seguito denominato "ACI Storico"), con sede in Roma, Via Marsala 8, in persona dell'On.le Giovanni Battista Tombolato, delegato dal Legale Rappresentante dell'Associazione

e

l'**Automobile Club San Marino**, (di seguito denominato "ACS"), con sede nella Repubblica di San Marino, via Alfonso Gangi 66, Dogana, in persona del Presidente Avv. Lucio Leopoldo Daniele

e

l'**Automotoclub Storico Sammarinese** (di seguito denominato "ASS"), con sede nella Repubblica di San Marino, Via Alfonso Gangi 66, Dogana, in persona del Segretario Generale Dott. Pietro di Giovanna

definite congiuntamente "le Parti"

premessato che

- ACI è un Ente pubblico non economico a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, interno e internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio;
- ACI, nel perseguimento dei fini istituzionali, in particolare promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico nonché la diffusione della conoscenza delle risorse turistiche e

del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale del Paese, progettando e attuando le azioni considerate valide allo scopo;

- ACI promuove le attività di studio e ricerca sulla mobilità, anche con l'obiettivo di diffondere e consolidare una più profonda sensibilità ed etica ambientale, attraverso la realizzazione di soluzioni e servizi innovativi per la circolazione, nel rispetto del territorio e dell'ambiente, nonché l'attuazione di azioni di approfondimento e impulso relativamente alle iniziative legislative in materia di mobilità;
- ACI è un Ente riconosciuto dal CONI e dalla FIA - Federazione Internazionale dell'Automobile, di cui è membro fondatore, quale unica Autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico e, in tale veste istituzionale, promuove e organizza le attività e gli eventi sportivi automobilistici;
- ACI persegue gli obiettivi istituzionalmente assegnati anche attraverso la Federazione degli Automobile Club quale Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, e le Società controllate;
- ACI, nel contesto della tutela degli interessi generali degli automobilisti e degli utenti della strada, cura con continuità il dialogo con i propri soci e con gli Automobile Club locali per rinnovare ed adeguare la gamma di prodotti e servizi offerti alle richieste e alle esigenze dell'utenza, incrementare il grado di soddisfazione e il numero dei soci, nonché la fidelizzazione dei medesimi;
- ACI assicura agli automobilisti il diritto a viaggiare sicuri e informati, garantendo altresì ai Soci un complesso di servizi a condizioni vantaggiose anche grazie agli accordi ed alle collaborazioni con gli Automobile Club europei;
- ACI Storico è un'Associazione senza scopo di lucro, di cui ACI è socio fondatore, costituita ai sensi degli artt. 36 e sgg. del codice civile, al fine di perseguire, nell'ambito dei propri compiti statutari e in accordo con gli indirizzi delineati da ACI, la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività amatoriali e non commerciali connesse al possesso dei veicoli storici, con particolare riferimento al collezionismo, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del settore, attuando in tal modo le finalità statutarie dell'Automobile Club d'Italia in materia di salvaguardia e promozione del patrimonio motoristico storico italiano;
- ACI Storico, in tale ambito concorre alla realizzazione delle finalità statutarie dell'ACI, con particolare riferimento alla salvaguardia e alla promozione dell'automobilismo di interesse storico;
- ACI Storico è parte della Federazione ACI, che, a norma dell'art. 1 dello Statuto, associa gli Automobile Club che presidiano l'azione dell'Ente e rappresentano sul territorio di propria competenza l'ACI e, conseguentemente, anche il Club ACI Storico;
- ACS è una associazione senza scopo di lucro che rappresenta tutela gli interessi dell'Automobilismo sammarinese, del quale promuove e favorisce lo sviluppo attraverso:
 - a) l'elevazione intellettuale e morale degli associati,

- b) lo studio dei problemi automobilistici, ponendosi a disposizione dei competenti organi dello Stato, affinché vengano adottati provvedimenti utili per l'automotive in ossequio agli standard e convenzioni internazionali ;
 - c) la collaborazione con le competenti autorità per la soluzione dei problemi relativi allo sviluppo della rete stradale e della sicurezza della circolazione;
 - d) la promozione del turismo supportato dall'automobilismo;
 - e) l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti e dei trasportati dei veicoli;
 - f) l'attuazione delle forme di assistenza tecnica stradale, legale, tributaria, assicurativa, finalizzate a facilitare e regolare l'uso dei veicoli;
- ACS si avvale dell'Automotoclub Storico Sammarinese (in breve ASS), organo interno, il quale gode di autonomia operativa nei limiti statutari;
 - ASS ha per scopo :
 - a) la tutela dei veicoli storici, promuovendo lo studio e la conservazione della loro storia;
 - b) la promozione del movimento dei veicoli storici, salvaguardandone gli interessi;
 - c) la tutela della conservazione, del restauro e dell'utilizzo dei veicoli storici appartenenti a privati, collezionisti e musei;
 - d) lo sviluppo del movimento dei veicoli storici, esercitando influenza sugli organi legislativi ed amministrativi ed anche sulla opinione pubblica;
 - e) l'interscambio di informazioni con le organizzazioni similari ed internazionali;
 - f) l'adozione di disciplina atta a regolare le questioni relative all'utilizzo sportivo dei veicoli storici in cooperazione e nel rispetto dei principi sanciti dalla Federation Internationale Vehicules Anciens (F.I.V.A.);
 - ACS - ASS è autorità nazionale della Federation Internationale Vehicules Anciens (F.I.V.A.) per la Repubblica di San Marino;
 - le Parti, considerati i comuni interessi, intendono definire, mediante il presente Protocollo di intesa, i termini della collaborazione per la realizzazione di progetti, piani di azione e iniziative congiunte finalizzati alla promozione dell'educazione e sicurezza stradale, della mobilità sostenibile, del turismo automobilistico e del patrimonio storico-culturale anche in riferimento al motorismo storico, nonché alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio in coerenza con la tutela dell'ambiente;

le Parti, così rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina e regola la collaborazione tra le Parti per la realizzazione di progetti, piani di azione, attività e iniziative in materia di educazione e

sicurezza stradale, prevenzione dell'incidentalità, mobilità sostenibile, promozione del turismo e del patrimonio storico e culturale anche in relazione al motorismo storico, nonché in riferimento ai benefici di carattere associativo.

Art. 3

Aree di collaborazione

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente art. 2, le Parti si dichiarano disponibili ad avviare la collaborazione nei seguenti ambiti di interesse comune:
 - progettazione e realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione dell'educazione e della sicurezza stradale, mirate alla prevenzione dell'incidentalità, e della mobilità sostenibile in coerenza con i principi della tutela ambientale;
 - promozione in tale contesto dell'educazione e sicurezza stradale e della formazione dei conducenti attraverso l'organizzazione di eventi e convegni mirati quali occasioni di dialogo e confronto con viaggiatori, amministrazioni, strutture scolastiche ed altre istituzioni interessate;
 - programmazione di attività di promozione e valorizzazione del turismo motoristico con veicoli, anche storici, sul mercato interno ed internazionale in raccordo anche con enti pubblici e/o privati che abbiano i medesimi obiettivi;
 - condivisione di dati e informazioni utili a definire le dimensioni e le potenzialità economiche e sociali di indotto del turismo motoristico;
 - sviluppo di applicazioni di fidelizzazione e card turistiche attraverso convenzioni con i principali musei, circuiti, organizzatori di eventi sportivi e di gare di veicoli storici;
 - realizzazione di attività di supporto e tutela dei viaggiatori e di tutti coloro che si spostano per ogni esigenza di mobilità, tenendo conto dello stretto legame esistente fra la mobilità ed il turismo;
 - promozione della conoscenza del territorio e del patrimonio storico-culturale anche in relazione al motorismo storico;
 - realizzazione di iniziative congiunte, manifestazioni, eventi, momenti formativi, rivolti sia ai collezionisti e cultori delle auto d'epoca e di interesse storico, che agli automobilisti e a tutti gli utenti della mobilità in generale;
 - progettazione di ogni ulteriore iniziativa ritenuta valida per il conseguimento degli interessi comuni delle Parti.
2. Le Parti si impegnano a predisporre un piano di agevolazioni e benefici associativi a favore dei rispettivi Soci.
3. Le Parti garantiscono che mediante l'associazione a condizioni agevolate di cui al precedente comma 2 i soci del partner accedono a tutti i servizi spettanti ai propri soci, alle

medesime condizioni, anche in relazione ai servizi e alle condizioni offerte da società partecipate o consociate, se previsti.

Art. 4

Attività di comunicazione

1. Le Parti si impegnano a:
 - svolgere attività di comunicazione e promozione delle iniziative indicate all'art. 3, utilizzando i rispettivi media.
 - garantire sui rispettivi siti web la visibilità del marchio e il collegamento ai siti del partner.

Art. 5

Uso dei loghi

1. Al fine di favorire le azioni di comunicazione di cui al precedente art. 4, le Parti si impegnano a concedere l'utilizzo temporaneo dei propri loghi per la pubblicazione sui rispettivi siti e social network esclusivamente per la durata del presente Protocollo di intesa e ai soli fini promozionali e informativi.
2. È vietato ogni utilizzo dei loghi delle Parti diverso da quanto previsto al precedente comma 1, se non preventivamente approvato dalle Parti medesime.

Art. 6

Interscambio informativo

1. Le Parti si impegnano ad attuare, periodicamente, uno scambio di informazioni sulle reciproche attività, al fine di valutare la possibilità di programmare e realizzare iniziative congiunte.
2. Le Parti si impegnano, inoltre, a condividere le esperienze ed i patrimoni informativi nei settori di interesse a fini di studio ed analisi nell'ambito di specifici progetti.

Art. 7

Costituzione gruppo di lavoro

1. Le Parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro tecnico, composto dai rispettivi rappresentanti, al quale saranno demandate le attività di analisi, elaborazione e sviluppo di proposte comuni per l'attuazione del presente protocollo.

Art. 8

Modalità operative ed economiche

1. Il presente Protocollo di intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti.

2. Le modalità delle iniziative indicate all'art. 3 potranno essere formalizzate mediante appositi accordi attuativi oppure attraverso scambio di note che disciplineranno i diversi aspetti delle attività secondo le procedure e le competenze previste dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti delle Parti.
3. Qualora la realizzazione delle attività e delle iniziative derivanti dal presente Protocollo di intesa dovessero comportare costi aggiuntivi alla ordinaria gestione, tali attività e i relativi costi saranno disciplinati dai successivi accordi attuativi indicati al precedente comma 2.

Art. 9

Durata

1. Il Protocollo ha la durata di tre anni dalla stipula, salva l'ipotesi di recesso e scioglimento in conformità a quanto previsto dal seguente articolo 10 – Recesso e Scioglimento.
2. È vietato il rinnovo tacito del presente Protocollo di intesa.
3. Alla data di scadenza il Protocollo di intesa potrà essere espressamente rinnovato, previa autorizzazione dei competenti Organi, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e normativi e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.

Art. 10

Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. all'indirizzo comunicato dalle Parti.
3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate, in modo pieno ed esaustivo, circa le modalità di trattamento dei dati personali dei firmatari il presente Protocollo di intesa per tutte le finalità necessarie e/o utili all'esecuzione dello stesso, nonché per tutte le attività e finalità a questo correlate.
2. Con riferimento alle attività oggetto del presente Protocollo di intesa, le Parti si impegnano

ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

3. Le Parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti o raccolti verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le sole finalità correlate all'attuazione del presente Protocollo di intesa.

Art. 12

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione del presente Protocollo di intesa.
2. Qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, sarà devoluta ad un collegio arbitrale, che deciderà secondo buona fede, composto da un arbitro nominato dal presidente dell'ACI, un arbitro designato dal Presidente dell'ACS e un terzo arbitro, con funzione di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 17/06/2025

Automobile Club d'Italia

Il Commissario Straordinario

Gen. C. A. cong. Tullio Del Sette _____

Club ACI Storico

p. Il Presidente

On.le Giovanni Battista Tombolato _____

Automobile Club San Marino

Il Presidente

Avv. Lucio Leopoldo Daniele _____

Automotoclub Storico Sammarinese

Il Segretario Generale

Dott. Pietro di Giovanna _____